

# Publicato il Regolamento RENTRI

---

13 Giugno 2023

Informiamo le imprese associate che è stato pubblicato il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (sulla G.U. n. 126 del 31/05/2023, vedi allegato) avente per oggetto la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti c.d. **RENTRI**.

Il **decreto entra in vigore il 15 giugno 2023**, tuttavia, l'art. 13 del Regolamento stesso prevede un ampio periodo di transizione entro il quale i soggetti obbligati potranno aderire al RENTRI, periodo compreso tra i 18 e i 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende (e quindi del numero di dipendenti).

## **SOGGETTI OBBLIGATI**

Sono obbligati a iscriversi al RENTRI:

1. a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
1. b) i produttori di rifiuti pericolosi;
1. c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
1. d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
1. e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

## **Importante**

**Le imprese edili che producono rifiuti speciali non pericolosi sono escluse dal RENTRI.**

Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI sono solo quelli individuati all'articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che rimanda a sua volta all'art. 184 comma 3 lettere c), d), g) del D.Lgs. 152/06.

Dato che **le imprese edili** sono ricomprese però nella **lettera b)** dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/06 ne consegue che **per la produzione di rifiuti speciali non pericolosi non rientrano tra i soggetti obbligati ad aderire al RENTRI.**

## **TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL RENTRI**

Per i soli soggetti obbligati, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento (cioè dal 15 giugno 2023), l'iscrizione al RENTRI sarà effettuata con le tempistiche seguenti:

1. a) a decorrere dal *diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi*, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi *con più di cinquanta dipendenti*, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
1. b) a decorrere dal *ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi*, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
1. c) a decorrere dal *trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi*, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;

## **CONTENUTI DEL REGOLAMENTO RENTRI**

Il Regolamento, composto da 24 articoli e tre allegati, disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

- i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti da parte dei soggetti obbligati e di coloro che intendano aderirvi volontariamente;
- il funzionamento del RENTRI, le modalità di trasmissione dei dati e la definizione degli importi relativi ai diritti di segreteria e ai contributi annuali a carico delle imprese.

Ricordiamo che il RENTRI sostituisce il precedente sistema SISTRI, soppresso dall'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).

Segnaliamo infine alle imprese che **la parte operativa del RENTRI è in ancora in fase di organizzazione** in attesa della pubblicazione dei futuri decreti direttoriali riguardanti istruzioni, requisiti, manuali, guide sintetiche e modalità operative del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

### **Allegati**

[decreto\\_4\\_aprile\\_2023-\\_n  
Apri](#)